ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2690 del 04/06/2019

Oggetto Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del

D.P.R. n° 59/2013 relativa alla SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS per lo stabilimento sito in comune di Castenaso, via Bagnarese

n° 3

Proposta n. PDET-AMB-2019-2761 del 04/06/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS per lo stabilimento sito in comune di Castenaso, via Bagnarese n° 3

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castenaso, via Bagnarese n° 3 che ricomprende i sequenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali4
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali⁵
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquide e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 3 del 15/12/2017 e smi)
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C, D e E alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁶ rilasciato dalla

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. ³ del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di

Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e sostituisce le consequenti prescrizioni. In particolare:

- per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene sono sostituite le prescrizioni da 28 a 44 dell'allegato sub A alla determina n°2530/2012 con l'allegato A del presente atto
- per gli scarichi di reflui in acque superficiali è sostituita la prescrizione n° 45 dell'allegato sub A e tutto l'allegato sub B alla determina n° 2530/2012 con gli allegati B e C del presente atto
- per l'utilizzo agronomico del digestato sono sostituite le prescrizioni da 46 a 51 dell'allegato sub A alla determina n°2530/2012 con l'allegato D al presente atto
- per l'impatto acustico sono sostituite le prescrizioni da 53 a 55 dell'allegato sub A alla determina n°2530/2012 con l'allegato E del presente atto

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03⁷. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

- 4. Si dà atto che l'impianto è dichiarato adeguato ai Criteri tecnici stabiliti dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/20118, e pertanto non sono necessari ulteriori interventi di adeguamento alle disposizioni tecniche della stessa delibera regionale.
- 5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁹;
- 6. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria 10
- 7. Obbliga la SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata¹¹
- 8. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
- 9. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°2160 PG n°140323 del 05/09/2011 e successivo aggiornamento con determina n° 2530 PG n° 182622 del 07/12/2012

Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°2160 PG n°140323 del 05/09/2011 e successivo aggiornamento con determina n° 2530 PG n° 182622 del 07/12/2012

BGR n° 1495/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas"

⁹ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

¹¹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS, c.f. e p. iva 02257331203, avente sede legale e stabilimento in comune di Castenaso, via Bagnarese n° 3, ha presentato in data 27/03/2017 al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ¹².

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo e di modifica delle autorizzazioni agli scarichi idrici in acque superficiali. L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2160 del 05/09/2011 modificata con determina n° 2530 del 07/12/2012.

La domanda di AUA e le successiva documentazione, pervenuta il 30/06/2017 a completamento della domanda¹³, ricomprende le altre matrici ambientali relative all'impianto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutazione di impatto acustico ed comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato, per le quali è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

La SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS dichiara che l'impianto è conforme alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa regionale per gli impianti di produzione energia elettrica da biogas (Delibere di Giunta Regione ER n°1496/2011 e n° 1495/2011) e pertanto non sono previsti ulteriori interventi di adeguamento alla DGR n°1495/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas".

In data 26/04/2018 è pervenuta la documentazione integrativa¹⁴ richiesta dal servizio territoriale di ARPAE. In data 27/12/2018 sono pervenute integrazioni a chiarimento dell'utilizzo degli edifici di proprietà prossimi all'impianto e le relativa destinazione d'uso. Sulla base di tali dichiarazioni in data 04/01/2019 è pervenuto il parere favorevole del comune di Castenaso¹⁵ in merito allo scarico di reflui domestici in acque superficiali ed all'impatto acustico dell'impianto.

In data 20/08/2018 è pervenuto il contributo all'istruttoria del Servizio territoriale di ARPAE ¹⁶. Visti gli esiti delle campagne di monitoraggio olfattometrico effettuato nel biennio 2015/2017, si prescrive che la SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS effettui ulteriori due anni di monitoraggio degli odori ed in particolare si prescrive, affinché tali analisi siano effettivamente rappresentative del reale impatto delle sorgenti emissive areali, che il prelievo venga effettuato sulla sorgente emissiva e non nell'aria ambiente in

Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/6768 del 27/03/2017, pratica Sinadoc n° 13697 del 2017

Documentazione a completamento della domanda, agli atti di ARPAE con PGBO/2018/15183 del 30/06/2017

¹⁴ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2018/9760 e 9763 del 26/04/2018

¹⁵ Parere del Comune di Castenaso agli atti di ARPAE con PG n°769 del 04/01/2019

Parere del Servizio territoriale agli atti di ARPAE con PGBO/2018/18972 del 20/08/2018

prossimità dello stesso.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 271,50 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.02.01.01 - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 e comunicazione per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento cod tariffa 12.02.03.01: per queste matrici ambientali è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titoli ricompresi in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere).

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B
 quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali come individuati in allegato
 C quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli
 effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato D
- Parere favorevole espresso dal comune di Castenaso relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995, allegato E al presente atto. Si dà atto che l'azienda dichiara la situazione immutata rispetto alla indagine strumentale effettuata nel 2015 ed allegata alla documentazione tecnica di AUA.

II Responsabile U Autorizzazioni Ambientali Stefano Stagni ¹⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

¹⁷ Firma apportata ai sensi:



SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS Comune di Castenaso - via Bagnarese n° 3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili svolta dalla SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS nello stabilimento ubicato in Comune di Castenaso, via Bagnarese n° 3, secondo le seguenti prescrizioni:

 La SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: COGENERATORE 1 - MOTORE ENDOTERMICO 112 KWe

Portata massima		Nm³/h h/g m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Materiale particellare	100 450 350 500	mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E2

(*) escluso il metano

PROVENIENZA: COGENERATORE 2 - MOTORE ENDOTERMICO 250 KWe

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it Unità Autorizzazioni Ambientali

Durata massima Altezza minima	24 h/g 7 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particellare Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*) Ossidi di azoto	10 mg/Nm ³ 100 mg/Nm ³ 450 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³ 500 mg/Nm ³ 10 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA MOTORE 250 KWe

Il gestore di impianto dovrà registrare su supporto informatico o cartaceo data e ora di avvio della torcia di emergenza, causa dell'avvio, il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva e gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Il registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTO PRESSIONE FERMENTATORE F1

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTO PRESSIONE FERMENTATORE F2

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTO PRESSIONE CISTERNA LIQUAMI S1

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: GUARDIA IDRAULICA POZZO DI DI CONDENSA

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA - SOTTO PRESSIONE VASCA STOCCAGGIO S3

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, il cui format è riportato al punto 13 dell'allegato alla DGR 1496/2011, ove dovranno essere annotati i quantitativi annuale di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i sequenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 UNI EN 14790:2006 per la determinazione della umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica).

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso

del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di

Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

- 3. Il gestore di impianto dovrà adottare, secondo le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti impiantistici e gestionali, che permettano di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse e delle polveri; dovrà essere effettuata una periodica pulizia dei piazzali, (anche rimuovendo tempestivamente le eventuali perdite di materiali vegetali), dei pozzetti, delle griglie, della rete fognaria a servizio delle aree di stoccaggio e di tutti i manufatti di gestione delle acque reflue industriali mantenendoli in buone condizioni di funzionamento.
- **4.** Il volume di biomasse stoccato non dovrà essere superiore alla capacità di contenimento delle strutture dedicate. Le trincee di drenaggio dei silos F, G, H e M dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza. Il gestore di impianto dovrà provvedere alla copertura dell'insilato stoccato nel silos M con un sistema atto a limitare il più possibile la diffusione degli odori.
- **5.** Il gestore di impianto dovrà garantire un'adeguata depressione all'interno del capannone chiuso L di stoccaggio dei sottoprodotti vegetali palabili
- 6. Valutati i risultati delle campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene, effettuate dalla Società Agricola Mengoli Rino, Mauro e Gianni SS nel biennio 2015 - 2017, si prescrive che tale monitoraggio venga proseguito per ulteriori due anni dal rilascio del presente atto di AUA, secondo le seguenti modalità.
 - dovranno essere effettuate due campagne di monitoraggio all'anno.
 - i punti su cui eseguire il monitoraggio dovranno essere i seguenti:
 - trincea di stoccaggio degli insilati silos M
 - vasca di stoccaggio del digestato liquido vasca S2
 - area antistante il capannone L (aria ambiente)

per le sorgenti emissive areali, i campionamenti dovranno essere eseguiti direttamente sulle sorgenti emissive, con le modalità indicate dalla Norma UNI EN 13725:2004 per tali tipologia di sorgenti

- i risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere inviati annualmente a questa ARPAE ed al comune di Castenaso
- a seguito dei risultati complessivi svolti nel biennio, qualora si rilevassero valori di unità odorimetriche significative (concentrazioni di odori superiori a 80 uo/m3 o flussi di odori superiori a 500 uo/sec) la relazione finale dei monitoraggi svolti dovrà contenere un approfondimento modellistico, mediante uno studio di impatto condotto mediante un modello

matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo, volto alla valutazione dell'impatto odorigeno sui recettori più prossimi all'impianto (residenti ubicati nel raggio di un chilometro dall'impianto). Dall'analisi dei risultati ottenuti, verrà quindi valutato l'eventuale adeguamento strutturale di parti dell'impianto risultate critiche, dal punto di vista odorigeno, in fase di monitoraggio e/o l'applicazione di un limite odorigeno alle sorgenti più impattanti.

- 7. Le prese di campionamento delle emissioni E1 ed E2 dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- 8. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 9. La SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.
 La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.
- 10. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- **11.** Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS Comune di Castenaso - via Bagnarese n° 3

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Descrizione della rete fognaria

La rete fognaria delle acque reflue meteoriche di dilavamento, prevede la raccolta e l'accumulo, in vasca denominata di prima pioggia, con capacità di stoccaggio pari a circa 26.5 mc, dei reflui ricadenti nelle aree carrabili/piazzali di solo transito, poste in adiacenza ai silos F, G, H, M, per una superficie pari a 2.698 mq. Il dimensionamento della vasca è stato realizzato prevedendo anche l'apporto derivante dal dilavamento delle coperture poste sui silos orizzontali, a protezione del materiale stoccato (superficie massima silos completamente pieni è paria a 2322 mq). Alla medesima rete giungono anche le acque reflue raccolte nei pozzetti (di alloggiamento delle tubazioni e delle valvole di collegamento delle vasche) posti fra F1, F2, S1, S2 che raccolgono le acque meteoriche e le acque di condensa prodotte dal raffreddamento del biogas.

Le acque reflue industriali accumulate (I pioggia), vengono inviate tramite rilancio al fermentatore primario F1; l'impianto risulta temporizzato a due ore. Per le acque reflue meteoriche ricadenti nell'area carrabile del silos M, prima di giungere alla vasca di accumulo prima pioggia, è presente un ulteriore trattamento di sedimentazione (impianto D2).

La rete di raccolta dei colaticci in ciascuna trincea è costituita da caditoie grigliate e da condotte di drenaggio esterne alle trincee (poste lungo le pareti laterali delle stesse), collegate alla rete delle acque reflue industriali e convogliate direttamente al digestore, unitamente alle acque reflue derivanti dalla Stalla A e N, dal silos L (stoccaggio sottoprodotti vegetali), dall'area del vecchio letamaio (area compresa tra silos L ed edificio C) e dall'area antistante il portone di accesso al silos di stoccaggio dei sottoprodotti L. L'area collocata fra L e C è utilizzata come area funzionale alla stalla per lo stoccaggio temporaneo di alimenti e materiali utilizzati per la conduzione della stalla, in attesa del trasferimento.

Classificazione dello Scarico

Scarico (identificato in planimetria Recapito 1) – costituito dalle acque di seconda pioggia, che

previo pozzetto di ispezione e prelievo si immettono in corpo idrico superficiale (fosso adiacente),

prima dell'immissione nel fosso è presente una valvola antireflusso e una saracinesca di chiusura

dello scarico in caso di eventi accidentali. Prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale lo

scarico è provvisto di pozzetto di ispezione e prelievo dotato di rubinetto per il campionamento

Scarico (identificato in planimetria Recapito 2) – costituito dall'unione delle acque meteoriche

di dilavamento dei coperti e di alcune zone carrabili ritenute non soggette al trattamento suolo con

quelle provenienti dall'immobile B destinato a deposito mezzi agricoli preventivamente trattate con un

sistema di disolezione (D1) provvisto di pozzetto di ispezione e prelievo. Prima dell'immissione nel

corpo idrico superficiale lo scarico è provvisto di pozzetto di ispezione e prelievo dotato di

rubinetto per il campionamento

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

• Scarico (identificato in planimetria Recapito 3): costituito dalle acque reflue domestiche

derivanti dal nuovo bagno e dalla doccia esistente (area posta in adiacenza alla sala latte), per

un totale di 2 abitanti equivalenti serviti. L'impianto di trattamento risulta costituito da una fossa

Imhoff e Filtro batterico Anaerobico; il dimensionamento è conforme a quanto indicato dalla DGR

1053/03. Viene individuato quale recettore delle acque reflue prodotte, il fosso posto su via

Bagnarese. Lo scarico Recapito 3 risulta dotato di pozzetto di ispezione e prelievo con di rubinetto

per il campionamento. (competenza amministrativa del Comune di Castenaso. Vedi Allegato C

al presente atto).

• uno scarico di acque meteoriche di dilavamento, posto a monte dello scarico Recapito 1,

raccolte nel pozzetto posto in prossimità della vasca S3. non soggetto a vincoli e prescrizioni ai

sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. ai sensi del Dlgs 152/06 e smi e delle D.G.R.286/2005 e D.G.R.1860/2006, lo scarico (Recapito

1) delle acque reflue di dilavamento, considerate potenzialmente contaminatebili dalle attività

svolte, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 Allegato 5 D.Lgs.152/2006-parte

terza per scarico in acque superficiali, limitatamente ai parametri: Solidi Sospesi Totali, COD,

8

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- BOD5, Azoto Ammoniacale, Nitrati, Nitriti ed Idrocarburi Totali;
- I pozzetti di ispezione e prelievo installati per il controllo degli scarichi denominati Recapito 1 e Recapito 2, devono sempre essere riconoscibili, accessibili agli organi di controllo, in buone condizioni di funzionamento/pulizia e permettere il campionamento dei reflui (i pozzetti sono provvisti di rubinetto e sono stati impermeabilizzati);
- 3. Il titolare dello scarico deve garantire che siano effettuati almeno due autocontrolli annuali delle acque di scarico Recapito 1 con riferimento ai limiti di accettabilità di cui alla prescrizione 2; la documentazione attestante quanto sopra (referti analitici e verbali di campionamento), dovrà essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti;
- 4. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e le necessarie manutenzioni e pulizie (asportazione dei materiali separati/sedimentati) delle condotte fognarie, dei pozzetti di raccordo e degli impianti di gestione/trattamento delle acque reflue meteoriche (D2, vasca di accumulo-prima pioggia), per mantenere e monitorare la buona funzionalità idraulica del sistema fognario afferente allo scarico Recapito 1 e la qualità dello scarico in corpo superficiale. I reflui/sedimenti raccolti dovranno confluire al recupero nel ciclo produttivo (digestato).
- 5. Dovranno essere effettuate idonee manutenzioni e pulizia al desoleatore denominato D1, (da effettuarsi almeno una volta all'anno); i reflui prodotti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- 6. Le acque reflue industriali derivanti dalla condensa prodotte dal raffreddamento del Biogas, dovranno sempre confluire al fermentatore;
- 7. Per la rete delle acque reflue industriali colaticci, si richiamano le prescrizioni indicate nel paragrafo "Biomasse in ingresso";
- 8. La vasca di accumulo prime piogge dovrà sempre essere mantenuta vuota al fine di raccogliere le I piogge, e il rilancio dovrà avvenire dopo due ore dall'evento meteorico;
- 9. Durante la stagione primaverile ed estiva, siano eseguiti interventi di manutenzione delle sponde dei fossi ricettori per un tratto di almeno 15 metri a valle dei singoli punti di immissione, al fine di eliminare la vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
- 10. La rete esistente, colletata alla cisterna C, risulta dimessa: per tale motivo, la tubazione di collegamento dovrà essere chiusa. La cisterna C e la vasca posta fra A e C risultano non utilizzate nel ciclo produttivo e, per tale motivo, non sono ricomprese AUA;
- 11. Ove non presente, dovrà essere posizionato un contatore per le acque prelevate da pozzo;
- 12. Dovrà essere garantito attraverso idoneo sistema, che al riempimento della vasca di accumulo (I pioggia) sia impossibilitata l'uscita dei reflui raccolti o l'immissione delle acque di seconda.
- 13. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione

gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

14. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

 Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°33245 del 07/03/2013 CL 11.4.5/96/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.



SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS Comune di Castenaso - via Bagnarese n° 3

ALLEGATO C

matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Bagnarese) classificato dal Comune di Castenaso (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- Scarico (identificato in planimetria Recapito 1) costituito dalle acque di seconda pioggia, che previo pozzetto di ispezione e prelievo si immettono in corpo idrico superficiale (fosso adiacente) (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato B al presente atto).
- Scarico (identificato in planimetria Recapito 2) costituito dall'unione delle acque
 meteoriche di dilavamento dei coperti e di alcune zone carrabili ritenute non soggette al
 trattamento con quelle provenienti dall'immobile B destinato a deposito mezzi agricoli si
 immettono in corpo idrico superficiale (fosso adiacente) (competenza amministrativa di
 ARPAE. Vedi Allegato B al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento, posto a monte dello scarico Recapito 1, raccolte nel pozzetto posto in prossimità della vasca S3. non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso con proprio parere favorevole all'autorizzazione allo scarico riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



AREA TECNICA U.O. Servizi Ambientali

Spett.le
SUAP
UNIONE TERRE DI PIANURA
Via San Donato 199
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le **ARPAE - SAC**Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Trasmissione Pareri AUA: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta MENGOLI riferimento SUAP 6304 del 24/03/2017 - Matrici scarichi/rumore

VISTI

La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto produttivo della Società Agricola Mengoli, Rino, Mauro e Gianni sito nel Comune di Castenaso, in cui si svolge l'attività principale di allevamento zootecnico con produzione biogas, con Capofila del Suap Terre di Pianura (ns. prot.5193 del 27/03/2017);

La richiesta sospensione dei termini per incompletezza della domanda – richiesta chiarimenti da parte di ARPAE (prot.9141 del 01/06/2018); e la richiesta di integrazioni da parte di ARPAE acquisita con prot. 21255 del 18/12/2017;

La documentazione tecnica integrativa presentata dalla ditta, acquisita dalla scrivente Amministrazione con prot.11127 del 30/06/2017, prot. 6915 e prot.6916 del 26/04/2018.

Il parere ARPA distretto Prot.n.18972 del 20/08/2018, anticipato informalmente mezzo mail in data 27/08/2018;

La trasmissione di integrazioni volontarie presentata dalla richiedente per la matrice emissioni rif. SUAP 17411/2018 (ns. prot. 15754 del 04/10/2018).

CONSIDERATO

Che in data 19/12/2018 la scrivente Amministrazione ha autorizzato l'attribuzione di nuovo civico con la seguente attribuzione dei civici esistenti (prot.2586):

- Si identifica il complesso agricolo, sede dell'azienda, in Via Bagnarese n.3
- Si identifica il fabbricato residenziale preesistente (già identificato con il civico n.3), in via Bagnarese 3/4°

Tutto quanto considerato, con la presente si

RILASCIA

Nulla Osta di competenza per l'attività, relativamente alla matrice scarichi, originato dei servizi igienici dell'impianto di via Bagnarese n.3, **condizionato** alle seguenti prescrizioni:

- al fine di garantire l'efficienza depurativa del Filtro Batterico Anaerobico, si dovrà procedere
 a periodiche manutenzioni e operazioni di lavaggio (da effettuarsi almeno una volta
 all'anno); i reflui prodotti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del
 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La
 documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa
 disponibile agli organi di controllo;
- le operazioni di pulizia e svuotamento della fossa Imhoff, dovranno essere previste almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibili agli organi di controllo;

Parere favorevole per la componente rumore, condizionato al rispetto, presso tutti i recettori, dei limiti acustici di immissione assoluti e differenziali.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

IL RESPONSABILE AREA TECNICA Ing. Fabrizio Ruscelloni (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)



Soc. Agr. Mengoli Rino, Mauro e Gianni s.s. Via Bagnarese 3 – 40055 Castenaso (BO) Tel. e Fax 051787206 e-mail mauromen@tin.it P. I.V.A. e C.F. 02257331203

> Spett.le SUAP delcomune di Castenaso (BO).

Oggetto: Richiesta AUA Società Agricola Mengoli - Pratica SUAP 6304/2017 - Integrazioni Volontarie.

In seguito ai colloqui intercorsi con i tecnici ARPAE, relativamente alla destinazione d'uso degli edifici presenti nel perimetro dell'Azienda Agricola, al fine di meglio chiarire l'argomento, si produce la presente integrazione documentale volontaria:

- 1. Dichia razione del legale rappresene circa la destinazione d'uso degli edifici presenti nell'area considerata;
- 2. Comunicazione del comune ci Castenaso circa la numerazione degli immobili di cui al punto precedente;
- $3. \quad \text{Estratto del SIT del comune di Castenaso comunque consultabile on-line}.$

I m ig lio ri sa luti

 $Castenaso\ 21/12/18$

Gianni Mengoli

fran Mey C

OGGETTO: AUA SOCIETÀ AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI.

il sottoscritto MENGOLI GIANNI, nato a BOLOGNA il 01/03/1975 e residente in CASTENASO (BO), via BAGNARESE N. 3/4, Codice Fiscale MNGGNN75V01A944Q, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Mengoli, sita in Comune di Castenaso (BO), via Bagnarese n.3, C.F. e P.I. 02257331203, consapevole ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità:

DICHAIRA

AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

- che l'Azienda Agricola Mengoli è sita in Castenaso (BO), via Bagnarese n.3;
- che gli edifici siti in Castenaso (BO), via Bagnarese, numeri 3/2, 3/3 e 3/4, attigui all'area produttiva dell'Azienda Agricola Mengoli, sono destinati ad esclusivo uso abitativo.

Castenaso, lì 21 dicembre 2018

AZ. AGRICOLA MENGOLI

fram elley C

CITTA' DI CASTENASO Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica Unità Operativa SUE

Spett.le ditta
AZIENDA AGRICOLA MENGOLI
RINO MAURO E GIANNI S.S.

Via Bagnarese n. 3 40055 CASTENASO

OGGETTO: attribuzione nuovi civici – Via Bagnarese n. 3/4°

A seguito della Vs. richiesta prot. 16693 del 23/10/2018 per trasferimento del civico di Via Bagnarese n. 3 al complesso agricolo sede dell'Azienda Agricola e la nuova attribuzione civica della preesistente abitazione avente il civico suddetto,

Fatte le opportune valutazioni tecniche e verificata la disponibilità toponomastica della zona;

si identifica il complesso agricolo sede dell'Azienda in Via Bagnarese n. 3;

si identifica il fabbricato residenziale preesistente in Via Bagnarese n. 3/4°.

Sarà ns. cura avvisarVi non appena le targhette dei civici 3 e 3/4° saranno disponibili.

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento, è possibile contattare l'Ufficio Tecnico del Comune di Castenaso al numero 051 6059260-6059271.

Cordialmente.

IL RESPONSABILE DI AREA

(Ing. Fabrizio Ruscelloni)

(documento sottoscritto digitalmente - art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)



SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS Comune di Castenaso - via Bagnarese n° 3

ALLEGATO D

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Esiti della valutazione

In data 18/09/2018 al n. 22030, la SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

 Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di Castenaso (BO), via Bagnarese n. 3

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 08/10/2018 al PGBO/2018/23066 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Castenaso non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

- 1. entro 30 giorni dalla ricezione dell'Autorizzazione, dovranno essere apportate le modifiche alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, allegando alla comunicazione la "Valutazione delle acque meteoriche e delle acque di dilavamento" presentata, che indica quali sono i probabili volumi di reflui effettivamente prodotti in allevamento e a correggere il dato del quadro 7 della comunicazione "acque meteoriche da platee di stoccaggio" coerentemente con l'attuale assetto aziendale, in quanto non risultano presenti platee di stoccaggio. Al fine di ottenere il dato reale dei volumi si consiglia il posizionamento di un contatore dalla vasca di rilancio;
- 2. entro 30 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione dovrà essere inviata una planimetria completa della rete di distribuzione del digestato;
- 3. l'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito

dal DM n°5046 del 25/02/2016 e dal Regolamento Regionale vigente attuativo dell'art 8 della legge regionale 4 del 06/03/2007, recante disposizioni in materia di "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari";

- 4. la condotta interrata per lo spandimento dei digestati venga utilizzata solo dopo che:
 - su tutti i punti di presa (sia quelli a scopo irriguo sia quelli a scopo spandimento) e su tutte le saracinesche presenti nella linea siano state montate chiusure con lucchetto, al fine di impedire manomissioni durante gli spandimenti;
 - si sia installato un contatore piombato al fine di misurare gli effluenti distribuiti negli appezzamenti mediante l'uso della condotta interrata;
- 5. provvedere al lavaggio della condotta interrata con acqua pulita dopo ogni utilizzo con digestato;
- 6. mantenere montati i tubi metallici che collegano la condotta interrata al punto di presa solo durante l'uso dell'acqua irrigua;
- 7. sul registro delle distribuzione dei fertilizzanti riportare accanto a ogni distribuzione effettuata con il sistema di condotte interrato la lettura del contatore installato;
- 8. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- 9. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
- 10. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59 del 2013.
- 11.La società/ditta Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.



SOC. AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI SS Comune di Castenaso - via Bagnarese n° 3

ALLEGATO E

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento "Indagine strumentale d'impatto acustico" allegata alla documentazione tecnica di AUA, rispetto alla quale è dichiarato che non sono apportate modifiche.

E' confermata la prescrizione contenuta nel parere espresso dal comune di Castenaso in data 04/01/2019, riportato in allegato C al presente atto, e di seguito indicata:

 Dovranno essere rispettati, presso tutti i ricettori, i limiti acustici di immissione assoluti e differenziali. Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.